

Sent. n. 20892/2006
Cron. n. 6924/2006
Rep 16253/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Terza Civile

Giudice dott. ssa Maria Rosaria Covelli

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa R.G.n 11591/2004

Tra

[REDACTED]

Elett.te dom.to in Roma, Viale Trastevere 40 presso lo studio dell'avv. Raffaele Di Stefano che con avv. Marco Festelli lo rappresenta per delega in atti

ATTORE

E

[REDACTED]

Elett.te dom.ta in Pomezia (Roma) via Roma 122 presso lo studio dell'avv. Antonio Aquino che la difende per delega in atti



CONVENUTA

Conclusioni: v. atti



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 9/2/2004 ~~Carmelo Cala~~ conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale ~~la Euro Gel srl~~ per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura targata ~~9050000~~ per difetto di conformità del bene all'uso cui era destinato o per vizi occulti che lo avevano reso inutilizzabile ovvero perché il venditore non aveva adempiuto all'obbligo di garanzia previsto dal dlgs 24/02, con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato di euro 19.000,00 nonché al risarcimento dei danni pari ad almeno euro 5.000,00, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria. Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava il fondamento delle domande attrici di cui pertanto chiedeva il rigetto. Disposta CTU, ammesse prove orali, acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attrici sono risultate fondate e pertanto meritano accoglimento per quanto di ragione. Può ritenersi acquisito che in data 31/1/03 l'attore ha acquistato dalla convenuta l'autovettura usata Range Rover colore nero ~~telefono 3321892~~ versando il prezzo di euro 19.000,00; che l'autovettura ha manifestato continui guasti tecnici e per tale motivo è stata più volte portata dall'attore presso l'officina della convenuta; che nonostante gli interventi, i guasti tecnici non sono stati mai definitivamente eliminati. Al riguardo il CtU ha riferito che l'autovettura risulta allo stato "non viaggiante /circolante per il problema di potenza del motore dovuta al mal funzionamento dell'impianto di iniezione elettronica", altresì rilevando "problemi alla guida

100

dell'autovettura per la difficoltà all'innesto della quarta marcia ed al malfunzionamento dell'ammortizzatore dello sterzo".

Il consulente ha quindi elencato gli altri numerosi inconvenienti che affliggono l'auto e le opere necessarie per la relativa eliminazione, quantificandole in circa 2.500,00 euro.

Il legale rappresentante della convenuta, liberamente interrogato, ha dichiarato che "si tratta di una macchina complessa" che "gli stessi meccanici della Rover presso i quali la macchina è stata portata non hanno mai ben compreso la causa degli inconvenienti pur sussistenti di natura elettrica", e che i tentativi di riparazione degli inconvenienti sono stati tre o quattro anche presso l'officina di Massimo Falco di nostra fiducia".

Risulta confermata a giudizio del Tribunale, in esito alla espletata istruttoria sia orale che documentale, la inidoneità dell'autovettura in questione alla circolazione in quanto affetta da vizi mai eliminati e non agevolmente eliminabili, ciò che legittima la richiesta attrice di risoluzione del contratto in base alle norme del codice civile e alla nuova disciplina delle garanzie nei beni al consumo.

Il contratto de quo va pertanto dichiarato risolto per fatto e colpa della convenuta la quale va condannata alla restituzione della somma di euro 19.000,00 oltre interessi legali dall'ottobre 2003 al saldo effettivo.

La convenuta va altresì condannata al risarcimento dei danni sofferti dall'attore quantificati in base alla documentazione in atti in euro 2.817,00

(v. quietanze e fatture) oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria in base agli indici Istat costo vita sulla somma capitale dalla domanda al saldo.

Le spese del processo liquidate nel dispositivo seguono ai sensi di legge la soccombenza.

In base al medesimo principio le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma così provvede:

- 1) dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti per fatto e colpa della convenuta;
- 2) condanna la Euro 4x4 s.p.a. alla restituzione della somma di euro 19.000,00 in favore dell'attore Carmelo Caffè, oltre interessi legali dall'ottobre 2003 al saldo;

- 3) condanna la **Euro 4x4 srl** al pagamento della somma di euro 2.817,00 in favore del **Sala** a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria in base agli indici Istat costo vita sulla somma capitale, dalla domanda al saldo;
- 4) condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese del processo liquidate in euro 2.780,00, di cui euro 340,00 per spese ed euro 1.900,00 per onorario di avvocato al netto di Iva e Cpa e pone definitivamente a carico della convenuta le spese di Ctu già liquidate con decreto in atti



Roma 5/7/2006

Il Tribunale

A DIRETTORE DI CANCELLERIA
P. SSA Anna AMATO MICALIZZI

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Deposito in Cancelleria
IL 12 OTT. 2006



A DIRETTORE DI CANCELLERIA
P. SSA Anna AMATO MICALIZZI